# CAPITOLO 4 - Monitoraggio della contrattazione integrativa (articolo 40 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)

**Istruzioni di carattere generale**

Il monitoraggio della contrattazione integrativa è realizzato sulla base di due specifiche sezioni del Conto annuale:

* la tabella 15, finalizzata a rilevare
* sul versante delle risorse, la costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio come certificati dall’organo di controllo e le risorse stanziate a bilancio per il medesimo fine;
* sul versante degli impieghi, gli importi di tali aggregati effettivamente erogati ai dipendenti per le prestazioni rese nell’anno di riferimento;
* la scheda SICI, finalizzata a rilevare ulteriori informazioni in relazione alla contrattazione integrativa (tempistica, rispetto di specifici limiti di legge che interessano la retribuzione accessoria, organizzazione e incarichi, progressioni economiche all’interno delle aree, performance ecc.).

**Nota bene**: ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”: i contratti integrativi stipulati, la certificazione dei competenti organi di controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, le relative relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, nonché le due sezioni del Conto annuale appena ricordate (tabella 15 e scheda SICI). Alla luce della considerazione che, secondo quanto indicato dal CCNL, le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all’A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo, corredato dalla relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria, tale pubblicazione può avvenire, per le sezioni interessate, anche mediante inserimento, sempre nel proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla *Banca dati dei contratti integrativi* curata dall’Aran e dal Cnel (articolo 9‑bis d.lgs. n. 33/2013).

**Nota bene**: prima della compilazione del presente conto annuale si raccomanda di verificare che le informazioni rese nell’annualità precedente siano aggiornate. In caso contrario si chiede di procedere alle opportune integrazioni e rettifiche.

**Principali novità della rilevazione 2024**

La rilevazione 2024, finalizzata al monitoraggio della contrattazione integrativa riferita all’anno 2023, registra, in grande sintesi, le seguenti novità.

Tabelle 15 - Rilevazione delle risorse e degli impieghi dei fondi per la contrattazione integrativa nonché delle risorse a bilancio rilevanti ai fini della verifica del rispetto del limite 2016 di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n.75/2017.

La rilevazione è aggiornata:

1. ai contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro della tornata 2019-2021 (in particolare il CCNL 16 novembre 2022 del comparto delle *Funzioni locali*, il CCNL 2 novembre 2022 del comparto *Sanità*, il CCNL del 16 novembre 2023 della dirigenza delle *Funzioni centrali*, il CCNL 23 gennaio 2024 della dirigenza *Area Sanità* – per quest’ultimo tenuto conto che i relativi contratti integrativi risultano spesso stipulati oltre l’esercizio di riferimento), il CCNL 18 gennaio 2024 del comparto *Istruzione e Ricerca*, per gli effetti applicabili in riferimento all’anno 2023; per le Università il nuovo ordinamento professionale e i relativi nuovi fondi decorrono dal 1° maggio 2024. **Nota bene**: il CCNL 9 maggio 2022 (comparto) delle *Funzioni centrali* è stato già recepito nel Conto annuale 2022.

2. alle principali novità introdotte dal legislatore, fra le quali si segnalano gli interventi sul trattamento accessorio concernenti il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,* nonché alle indicazioni, pareri e giurisprudenza contabile, relativi ad alcuni istituti, tra cui ad esempio gli incentivi funzioni tecniche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023.

Schede SICI - Specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa

Si segnala:

1. l’estensione al personale con qualifica dirigenziale del monitoraggio dell’attribuzione di una maggiorazione del premio di risultato ad una quota limitata di dipendenti, secondo le indicazioni dei relativi CCNL (sezione *PRD - Performance / Risultato*);

2. l’istituzione di una nuova sezione di rilevazione (*A33*) finalizzata al monitoraggio e controllo degli effetti applicativi dell’articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 e relativi decreti applicativi (assunzioni su base di sostenibilità finanziaria per Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane), limitatamente alle amministrazioni destinatarie della norma.

*Controlli automatizzati della contrattazione integrativa* (Squadrature 5-6-8-9 e Incongruenze 3-9-15-16)

Non sono presenti novità da segnalare.

Di seguito, con maggiore dettaglio, gli aggiornamenti della presente rilevazione.

*A. Schede SICI*

1. Sezione LEG - Rispetto di specifici limiti di legge

Sanità - Personale non dirigente

- LEG452 *- Totale risorse ricomprese nell’unico importo consolidato non rilevanti ai fini della verifica del limite articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017*; in tale voce vanno indicati gli incrementi confluiti nell’unico importo consolidato 2022 di cui agli articoli 102 e 103, commi 1 e 2, del CCNL 2 novembre 2023, disposti dall’art. 80, comma 3, lettera a) del CCNL 16-18 e dall’art. 101 del CCNL vigente. **Nota bene**: l’item è finalizzato alla verifica automatizzata dell’ammontare delle risorse non soggette alla verifica del limite 2016 dichiarate dall’Istituzione alla domanda LEG398; infatti, gli incrementi confluiti nell’unico importo 2022, non possono essere verificati in sede di tabella 15.

Funzioni locali - Segretario comunale e provinciale - Amministrazioni comunali

- LEG485 *- Art. 3, c. 6 d.l. n. 44/2023, spesa accessoria del Segretario comunale per l’anno di rilevazione, da compilare unicamente se il comune risulta sprovvisto di Segretario alla data di entrata in vigore del decreto*. **Nota bene**: poiché per le amministrazioni comunali individuate dalla norma la spesa accessoria per il segretario non rileva ai fini del limite 2016, sono previste specifiche modalità di compilazione della Scheda SICI nella sezione Istruzioni specifiche del comparto Funzioni locali, paragrafo “Istruzioni specifiche per le amministrazioni comunali interessate dall’art. 6, c. 3, del decreto legge n. 44/2023”.

Istruzione e Ricerca - AFAM

- La sezione LEG non è attiva in quanto la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 è svolta dall’amministrazione vigilante all’atto della erogazione del fondo e le restanti voci di rilevazione della Tabella 15 (finanziamenti da terzi, pubblici o privati) non rientrano nel perimetro della verifica.

2. *(nuova)* Sezione A33 - decreto legge n. 34/2019 (da compilare unicamente a cura delle amministrazioni del comparto *Funzioni locali* destinatarie della norma ed in caso di attivazione della stessa).

- A33512 - *Valore del parametro utilizzato per il raffronto con le soglie definite dai decreti attuativi dell’articolo 33 del D.L. 34/2019 riferito all’anno precedente a quello di rilevazione.*

- A33514 - *Valore soglia per l’Amministrazione definito dai decreti attuativi dell’art. 33 D.L. 34/2019 riferito all’anno precedente a quello di rilevazione*

- A33511 - *Valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa utilizzato quale base di calcolo per l’incremento del fondo dell’anno di rilevazione.*

- A33513 - *Valore medio pro-capite delle risorse per remunerare gli incarichi di elevata qualificazione utilizzato quale base di calcolo per l’incremento dell’anno di rilevazione.*

3. Sezione ORG - Organizzazione e incarichi

Sanità - Personale non dirigente

- L’intera sezione è stata aggiornata al sistema degli incarichi secondo le indicazioni dell’articolo 24 del CCNL 2 novembre 2022: incarico di posizione per il solo personale di elevata qualificazione, incarico di funzione organizzativa, incarico funzione professionale.

4. Sezione PEO - Progressioni economiche all’interno delle aree

Tutti i comparti

- PEO483 - Numero dipendenti che hanno i requisiti per partecipare alle progressioni economiche all’interno delle aree a valere sul fondo dell’anno di rilevazione. Nota bene: in accordo con il parere prot. 51713-P del 3 agosto 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica che ha chiarito che la selettività prevista dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n.150/2019 è da intendersi riferita alla platea di tutti gli aventi diritto e non limitata agli effettivi partecipanti alla selezione.

Funzioni Centrali, Funzioni locali, Sanità

- I riferimenti alle progressioni economiche orizzontali sono stati aggiornati al nuovo ordinamento previsto dai CCNL 2019-21 (“*progressioni economiche all’interno delle Aree*”).

- PEO484 (comparti *Funzioni Centrali* e *Funzioni Locali*) e PEO493 (*Sanità*) - Verifica del numero di anni senza aver beneficiato di progressione economica quale requisito per accedere alla procedura di progressione economica all’interno dell’area.

Sanità

- PEO473 - *Le progressioni economiche all’interno delle aree riferite all’anno di rilevazione hanno rispettato le indicazioni di non retrodatazione oltre il 1° gennaio dell’anno di perfezionamento del contratto integrativo (S/N)?* **Nota bene**: rileva la novazione prevista dall’articolo 19, comma 1 del CCNL 2 novembre 2022 con riferimento all’attribuzione del DEP (differenziale economico di professionalità) al primo gennaio dell’anno in cui è stato perfezionato il relativo contratto integrativo.

5. PRD - Performance / Risultato (differenziazione della retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale

- PRD480 - *La contrattazione integrativa ha preventivamente definito la limitata quota massima di personale valutato cui attribuire la maggiorazione (S/N)?*

- PRD481 - *Numero dipendenti ai quali è stata erogata la maggiorazione con riferimento a prestazioni rese nell’anno di rilevazione (unità).*

- PRD482 - *Valore medio individuale della maggiorazione erogata con riferimento a prestazioni rese nell’anno di rilevazione (euro).*

*B. Tabelle 15*

1. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Funzioni Centrali - Dirigenza

- La rilevazione è aggiornata agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dal CCNL 16 novembre 2023 per le diverse amministrazioni del comparto.

Funzioni Centrali - Agenzie Fiscali, Personale non dirigente

- F26Y/F267 - Incrementi disposti dall’art. 1, comma 498 della Legge n. 205/2017 e dall’art. 1, comma 720 della legge n. 145/2018 per il potenziamento dell’Agenzia delle Entrate.

Funzioni Locali - Personale non dirigente

- F25W - Differenze stipendiali da B3 a B1 e da D3 a D1, a carico del fondo a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (art. 79, comma 1‑bis CCNL 2019-21).

Sanità

- Dirigenza Area Sanità

- F24Q - Incremento 1.109,31 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 31.12.2021 (art. 72, comma 2, lettera a) CCNL 2019-21).

- F12Y - Incremento risorse fondi contrattuali dirigenza sanitaria, sulla base di confronto regionale secondo le indicazioni dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del CCNL 2019-21 ed a valere su quote FSR specificamente vincolate a valere sulla base delle indicazioni dell’art. 1, c. 435-bis L. 205/2017 (art. 72, c. 2, lett. b) CCNL 19-21). **Nota bene**: l’incremento, in assenza di indicazioni di allocazione del CCNL, era appostato in precedenza fra le risorse variabili di ciascuno dei Fondi.

- Personale non dirigente

- La rilevazione è aggiornata ai nuovi fondi previsti dagli articoli 102 e 103 del CCNL 2019‑21.

Istruzione e Ricerca - AFAM - Personale non dirigente

- F26S - Assegnazione Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa assegnato dal M.U.R. per l’anno accademico oggetto di rilevazione.

- F26P - Incrementi delle indennità fisse disposte ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CCNL 2016-18;

- F26R - Incrementi delle indennità fisse disposte ai sensi degli articoli 173 e 174 del CCNL 2019-21.

2. Risorse variabili

Tutti i comparti - Incentivi per le funzioni tecniche (art. 45 Decreto legislativo n. 36/2023)

La rilevazione è aggiornata ai nuovi riferimenti normativi a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (cfr. parere prot. 48167/2024 reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per una sintesi di carattere generale rispetto alla quale si segnala la necessità di far transitare sul fondo per le risorse accessorie tali incentivi).

Risorse connesse con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- Funzioni Centrali, Funzioni locali, Sanità, Istruzione e ricerca - Personale non dirigente (ad eccezione del personale di categoria EP delle Università), Presidenza del Consiglio dei Ministri

- F24O - Incremento per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 80/2021, il cui costo è incluso nel quadro economico del progetto con relativo rimborso a carico delle risorse del PNRR.

- Funzioni locali, personale dirigente delle Regioni e degli enti locali e dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle aziende sanitarie

- F24M - Incentivi funzioni tecniche per progetti PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legge n. 13/2023.

- Funzioni locali, Segretario Comunale e provinciale

* F24K - Incremento per l’attuazione dei progetti PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n. 13/2023.

- Funzioni locali, personale non dirigente

- *(Comuni)* F24N - Incremento per assunzioni a tempo determinato da parte dei Comuni per progetti PNRR ai sensi del decreto legge n. 152/2021, articolo 31-bis, comma 1 (incremento finanziato con risorse proprie del Comune) e comma 5 (incremento finanziato dal Ministero dell’Interno, riferito unicamente a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e di cui al DPCM 30 dicembre 2022);

- *(Enti locali)* F24L - Incremento per l’attuazione dei progetti PNRR ex art. 8, c. 3, primo periodo, DL n. 13/2023, finanziato con risorse di bilancio.

Funzioni Centrali, Funzioni Locali / Istruzione e Ricerca (solo personale non dirigente), Sanità

- Incrementi variabili ex art. 1 comma 604 della L.234 del 2021 (0,22% m.s. 2018), come declinati dal CCNL 19-21 di riferimento.

- Funzioni centrali - Personale non dirigente

- F26U - Incrementi trattamento economico derivanti da nuove assunzioni a tempo determinato operate ai sensi di specifiche disposizioni di legge in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con copertura degli oneri a carico della legge medesima ivi compresi gli oneri per la retribuzione accessoria, non soggetti a limite 2016 secondo le indicazioni dell’art. 11, c. 1 lett. b) DL 135/18 (art. 76, comma 4, lett. c) CCNL 2016-18).

- F27B - Art. 31, comma 1, decreto legge n. 23/2020 - Risorse finalizzate al potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per gli anni dal 2020 al 2025.

- Funzioni locali – Personale non dirigente

- F26B - Risorse per adeguare il fondo a scelte organizzative, gestionali, di politica retributiva, anche connesse ad assunzioni a tempo determinato (art. 79, comma 2, lettera c) del CCNL 19-21).

- Istruzione e Ricerca, Università

- Personale dirigente e personale non dirigente B-C-D ed EP

- F25U - Incrementi dell’accessorio derivanti dall’assunzione di personale aggiuntivo da piani straordinari di reclutamento e relativi decreti attuativi (art. 1, c. 297, della legge n. 234/2021). **Nota bene**: in applicazione di quanto indicato nella nota MUR prot. n. 49519-VII/1 dell’11 ottobre 2023 (art. 1 c. 297 della legge n. 234 del 2021).

- Personale non dirigente B-C-D ed EP

- F25V - Incremento dell’accessorio per progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 75/2023.

3. Risorse a carico del Bilancio

Funzioni centrali - Ministeri

- È stata eliminata la sezione *Poste temporaneamente allocate all’esterno del fondo*, secondo le indicazioni dell’articolo 49, comma 2, del CCNL 9 maggio 2022.

Funzioni locali - Risorse a carico del Bilancio per incarichi di elevata qualificazione

- *(nuova)* F27N - Risorse destinate a remunerare gli incarichi di Elevata Qualificazione nell’anno di rilevazione. **Nota bene**: sostituisce la voce F01U - Artt 15 c 4, 67 c 1 Ccnl 16-18 - Ris. dest. P.O. 2017 in quanto la verifica del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 risulta affidata ai controlli automatizzati della rilevazione.

- le successive voci sono state adeguate al nuovo ordinamento (incarichi Elevata Qualificazione) in luogo delle precedenti (incarichi di Posizione Organizzativa).

4. Decurtazioni dei fondi per la contrattazione integrativa

Funzioni Centrali, Agenzie fiscali, Dirigenti di seconda fascia

- F26X - Art. 1, comma 93 legge n. 302/2017 – Decurtazione fondo per istituzione POER.

Sanità - Personale non dirigente - Fondo art. 103 Ccnl 2 novembre 2022

- F25S - Decurtazione indennità non più corrisposte ai sensi dell’art. 32 comma 5, secondo alinea CCNL 19-21 (art. 103, c. 4 CCNL 19-21).

- F25T - Decurtazione a favore del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (max 30%, art. 103, c. 12 CCNL 19-21).

5. Destinazioni erogate per prestazioni rese nell’anno di riferimento

Funzioni Locali - Personale non dirigente

- U07T - Assegno ad personam riassorbibile per progressione fra le aree (art. 15, comma 3, ultimo periodo CCNL 2019-21).

- U02S - Risorse destinate all’attuazione di piani welfare secondo la disciplina dell’art. 82 c.2 del CCNL 19-21 (art. 80, comma 2, lettera k) CCNL 2019-21).

Sanità - Personale non dirigente

- le destinazioni sono aggiornate alle disposizioni di cui agli artt. 102, comma 6 e 103, comma 9 del CCNL 2019-21;

- U07I - Art. 1 D.L. 80/2021 - Accessorio personale con contratto a tempo determinato finanziamento diretto quadro econ. PNRR (art. 103, c. 9, lett. e) CCNL 19-21).

**Scheda SICI - Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa**

* **Sezione GEN - Fondo relativo all’anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa**

La quantificazione delle risorse del Fondo deve trovare, espressamente per ciascun anno, l’avallo dell’organo di controllo ai fini della validazione della compatibilità economica prevista dall’articolo 40‑bis, primo comma del d.lgs. n. 165/2001; ciò in quanto tali poste sono suscettibili di modifiche non perfettamente prevedibili ex-ante (es. incrementi RIA per personale cessato, rispetto di specifiche disposizioni di legge, anche di contenimento e puntuale quantificazione delle risorse variabili, eventuali nuovi interventi normativi, eccetera).

Questa sezione raccoglie le domande dedicate alla tempistica di certificazione della costituzione del Fondo e della contrattazione integrativa dell’anno di rilevazione:

* GEN353 in caso di certificazione disgiunta costituzione / contrattazione integrativa va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo ammontare delle risorse del Fondo;
* GEN354 ancora in caso di certificazione disgiunta, va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo contratto integrativo, a valle di una pregressa certificazione della costituzione del Fondo; **nota bene**: in considerazione della ultrattività di un contratto integrativo, ovvero di procedure negoziali non perfezionate, la stipula e la conseguente certificazione del contratto integrativo può avere periodicità non fissa o anche risultare del tutto assente (es. in caso limitato numero di dipendenti / dirigenti);
* GEN355, in caso di certificazione in unica soluzione del versante delle risorse del Fondo (costituzione) e del versante degli impieghi (contratto integrativo) va inserita la relativa data;
* GEN196, limitatamente ai dirigenti di prima fascia disciplinati dal CCNL del comparto Funzioni centrali, data di certificazione da parte dell’organo di controllo del solo ammontare delle risorse del Fondo, cioè dell’atto di costituzione del Fondo.
* GEN195, richiede una misura del ritardo nella certificazione della costituzione dei fondi; va indicato il valore “0” in presenza di certificazione positiva dell’anno di rilevazione (assenza di ritardo); il valore “1” nel caso in cui l’ultima certificazione sia quella nell’anno immediatamente precedente, “2” nel caso in cui l’ultima certificazione risulti nell’anno ancora prima e così via.

**Nota bene**: la formula di calcolo del valore è anno corrente (es. 2023) meno anno dell’ultima certificazione in atti (es. 2016) che rende in questo caso “7” (cioè 2023 – 2016);

**Attenzione**: in assenza di qualsivoglia certificazione da parte dell’Organo di controllo va inserito il valore convenzionale “99”.

* GEN474 - GEN475, richiede di conoscere, unicamente per il comparto delle *Funzioni centrali* e con riferimento ad amministrazioni che presentano una articolazione sul territorio nazionale, il totale delle risorse destinato alla contrattazione integrativa di livello nazionale ed il totale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di sede, come previsto dall’articolo 7, comma 2, del CCNL del 9 maggio 2022.
* **Sezione LEG - Rispetto di specifici limiti di legge**

Questa sezione è dedicata al monitoraggio delle informazioni relative alla conformità dei Fondi della contrattazione integrativa con le norme di contenimento della spesa per il personale. Risultano monitorati nella sezione:

* LEG428, limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, distintamente per la specifica macrocategoria di volta in volta esaminata (es. personale dirigente, personale non dirigente, dirigenza sanitaria eccetera). Corrisponde al limite 2016 delle diverse sezioni della rispettiva tabella 15 del conto annuale. A titolo esemplificativo, con riferimento al personale non dirigente delle Funzioni locali, la misura del limite 2016 è da indicare come somma: **a.** del limite 2016 del fondo per il trattamento accessorio, **b.** del limite 2016 delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza e **c.** del limite 2016 ai compensi per il lavoro straordinario. Per la Sanità il limite va esposto come somma dei tre fondi previsti in ciascuna azienda sanitaria nel 2016 avendo cura di adeguare tale limite alla nuova composizione voluta dal CCNL 2016-2018 (per la Dirigenza Sanitaria) e CCNL 2019-2021 per il comparto. Per le Università, con riguardo al personale non dirigente, il limite va esposto come somma degli allora vigenti fondi ex artt. 87 (fondo B-C-D), 90 (fondo EP) e 86 (risorse per lavoro straordinario) del CCNL 2006-09, cui va aggiunto il limite 2016 delle poste temporaneamente esterne al fondo, riferite sia ai differenziali stipendiali destinati al personale delle categorie B, C, e D, sia ai medesimi valori riferiti alla categoria del personale EP, sempre relativi al 2016.

**Nota bene:** Il limite 2016 deve essere in ogni caso computato al netto delle voci 2016 non interessate dalla norma di contenimento (es. risorse non utilizzate, anche riferite allo straordinario, rilevate a consuntivo dell’anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche eccetera) ed eventualmente aggiornato all’anno corrente in caso di modifiche del limite medesimo (ad esempio per incorporazione o scorporo di rami d’azienda nel caso del Servizio sanitario nazionale ovvero per variazione del limite secondo le prescrizioni di cui all’articolo 33, commi 1, 1bis e 2 del decreto legge n. 34/2019 per le regioni a statuto ordinario ed i comuni).

* LEG398, la quantificazione complessiva delle voci del fondo/i dell’anno corrente non interessate dal limite 2016 di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 con riferimento alla specifica macrocategoria di personale di volta in volta rilevata (es. le somme non utilizzate del fondo anno precedente, gli incentivi per le funzioni tecniche eccetera).
* LEG425 (con riferimento alle Aziende sanitarie) e LEG429 (con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, alle province, città metropolitane ed ai comuni), variazione del limite 2016 determinata dall’applicazione rispettivamente dell’articolo 11, comma 1 del decreto legge n.35/2019 e dell’articolo 33, commi 1, 1 bis e 2 del decreto legge n. 34/2019 secondo le indicazioni applicative esposte nella nota RGS prot. 179877/2020 resa alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e secondo l’orientamento espresso dalla Corte dei conti, sezione autonomie con deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG. Tale variazione corrisponde, in grande sintesi e comunque nel rispetto dei limiti di spesa complessiva del personale previsti dai diversi ordinamenti, alla variazione (se positiva) del personale su base annua dell’esercizio di riferimento rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, moltiplicata per la valorizzazione pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa 2018.

**Nota bene**: tale informazione, come indicato dalle norme di riferimento, assume come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018 ed il relativo valore non potrà che essere uguale o maggiore di zero in quanto la norma in ogni caso fa salvo l’originario limite 2016 (la variazione in aumento o in diminuzione è da intendersi infatti rispetto all’anno precedente, a seconda che le assunzioni operate nell’anno superino o meno le cessazioni intercorse nel medesimo esercizio).

* LEG452 (ove presente) raccoglie il totale delle risorse ricomprese nell’unico importo consolidato come esposto in tabella 15 non rilevanti ai fini della verifica del limite 2016 (es. il CCNL 17 dicembre 2020 del personale dirigente delle Funzioni locali prevede all’articolo 57, comma 2, lettera a) che nell’unico importo 2020 siano ricompresi anche gli incrementi del fondo individuati dal precedente articolo 56, oppure l’unico importo consolidato 2022 di cui agli artt. 102 e 103, commi 1 e 2, del CCNL 2 novembre 2022 del comparto Sanità, in cui confluiscono gli incrementi disposti dall’art. 80, comma 3, lettera a) del CCNL 16-18 unitamente all’incremento di cui all’art. 101, comma 1, del CCNL vigente. La compilazione di questa voce risulta necessaria al fine di consentire le verifiche previste dalla incongruenza 15.
* LEG362, il limite di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, limite rispetto al quale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20, comma 3 del d.lgs. n. 75/2017 sono richieste talune informazioni aggiuntive.
* **Sezione ORG - Organizzazione e incarichi**

Questa sezione ha la finalità di monitorare gli incarichi dirigenziali e, con riferimento al personale non dirigente, gli incarichi di Elevata qualificazione e di Specifica responsabilità per le *Funzioni Locali*; gli incarichi di Elevata professionalità, di Posizione organizzativa e di Specifiche responsabilità (ex art. 54 CCNL 2019-2021) per le *Funzioni Centrali*; gli incarichi di posizione di Elevata qualificazione, di Funzione organizzativa e di Funzione professionale per la *Sanità.*

Dove previsto sono richieste informazioni circa il numero di incarichi/posizioni coperte con incarico ad interim e la loro valorizzazione economica.

Si segnalano le domande volte a monitorare il numero ed il valore unitario (espresso in euro, senza decimali) della retribuzione di posizione del personale dirigente e di quello non dirigente con incarico organizzativo, riferite al personale effettivamente in servizio al 31.12 dell’anno di rilevazione, distintamente per fascia.

**Nota bene**: la retribuzione di posizione va indicata quale totale unitario annuo per tredici mensilità, indipendentemente dalla circostanza che talune unità lavorative abbiano cessato o avuto l’incarico in corso d’anno.

La rilevazione è tesa, usualmente, a registrare il valore della retribuzione di posizione / indennità di responsabilità distintamente per: *i.* valore più elevato; *ii.* valore meno elevato; *iii.* valori intermedi.

Nel caso in cui i valori economici della retribuzione di posizione siano previsti per un numero di fasce superiore alle 3 rilevabili nella scheda, dovranno essere rilevati nel seguente modo:

* il primo e l’ultimo dei campi “numero incarichi/posizioni” vanno utilizzati per l’unità di personale destinatarie del valore minimo e massimo delle indennità in questione;
* nel campo intermedio va indicato il valore delle restanti fasce/posizioni, calcolato come media unitaria ponderata nell’esempio di seguito riportato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Situazione dell’Istituzione** | | **Scheda SICI (conto annuale)** | |
| *N. posizioni* | *Valore unitario* | *Fascia* | *Valore unitario* |
| 10 | 15.000 |  |  |
| 11 | 12.000 | Più elevata | 15.000 |
| 14 | 10.000 | Restanti fasce (intermedie) | 8.500 |
| 8 | 8.000 | Meno elevata | 5.000 |
| 37 | 7.000 |  |  |
| 25 | 5.000 |  |  |

**Nota bene**: il valore della posizione delle fasce intermedie è così calcolato nell’esempio: (11x12.000 + 14x10.000 + 8x8.000 + 37x7.000) / (11+14+8+37) = 595.000 / 70 = 8.500.

**Nota bene**: con riferimento al comparto delle *Funzioni Locali* sono presenti le voci ORG489 e ORG490 finalizzate a rilevare il numero di incarichi con rapporto di lavoro part-time o utilizzati a tempo parziale, in convenzione con altri comuni o con l’Unione di Comuni. Ne consegue che tutte le voci precedenti (ORG486, ORG136, ORG487, ORG179, ORG488, ORG161) debbono essere riferite esclusivamente ad incarichi di E.Q. con rapporto di lavoro a tempo pieno e non in convenzione con altri enti.

* **Sezione PEO - Progressioni economiche all’interno delle Aree a valere sul Fondo dell’anno di rilevazione**

La sezione è riferita esclusivamente alle nuove progressioni economiche all’interno delle Aree realizzate a valere sulle risorse del Fondo dell’anno di rilevazione ed è tesa a rilevare:

* Il rispetto del requisito della permanenza nella fascia economica precedente, per il periodo previsto dal CCNL o dalla contrattazione collettiva integrativa qualora ne sia prevista una modulazione; ad esempio per *Funzioni Centrali* e per *Funzioni Locali* la domanda PEO484 - *Numero di anni senza aver beneficiato di progressione economica previsto quale requisito di partecipazione alla procedura selettiva riferita all’anno di rilevazione,* per *Sanità* la domanda PEO493 - *Sono stati rispettati i requisiti di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a) del Ccnl 02-10-22 ai fini delle procedure per l’attribuzione dei DEP riferiti all’anno di rilevazione (S/N*)*?*
* Una misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra domanda PEO188 (progressioni economiche realizzate) e domanda PEO483 - *Numero dipendenti che hanno i requisiti per partecipare alle progressioni economiche all’interno delle aree a valere sul fondo dell’anno di rilevazione*); tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50% coerentemente con la previsione normativa che le progressioni all’interno delle Aree debbano essere attribuite ad una quota limitata, e quindi non maggioritaria, dei dipendenti in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione.
* Il rispetto delle indicazioni dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 (selettività delle procedure e numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni), asseverato dalla risposta alla domanda PEO119.

**Nota bene:** con riferimento agli enti locali, rispondere “SI” anche nel caso in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica (cfr. parere DPF n. 22327 del 27 marzo 2024).

* Il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto definitivamente il contratto integrativo secondo le indicazioni del CCNL delle Funzioni locali nonché dei CCNL riferiti alla tornata contrattuale 2019-2021 (domanda PEO473) ovvero, sino alla entrata in vigore di tali previsioni, il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell’anno in cui si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni (domanda PEO266, presente nel caso delle Università).
* Il totale delle risorse destinate a progressioni economiche all’interno delle Aree contrattate e certificate nell’anno di rilevazione (domanda PEO133).
* **Sezione PRD – Performance / Risultato**

La sezione contiene domande riferite alla premialità erogata unitamente all’indicazione dell’ammontare della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena, in ogni caso per prestazioni rese nell’anno di rilevazione: risultato per il personale dirigente e per il personale non dirigente ove tale istituto sia previsto; performance collettiva e performance individuale per il restante personale non dirigente. **Nota bene**: i valori esposti dovranno essere indicati al netto degli incentivi erogati per specifiche disposizioni di legge (es. incentivi per le funzioni tecniche) nonché della retribuzione per gli incarichi ad interim, ove previsti.

La sezione riporta altresì, per il personale dirigente interessato e per il personale non dirigente domande relative, rispettivamente, alla differenziazione del premio di risultato (PRD480, PRD481 e PRD482) e alla differenziazione del premio individuale (PRD455, PRD456, PRD457).

Per i Dirigenti delle Funzioni Locali e PTA del SSNA le domande vanno compilate solo se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 5, secondo le indicazioni dell’art. 30 comma 7 del CCNL del 17 dicembre 2020 dell’Area delle Funzioni locali.

**Nota bene:** le domande PRD137 (retribuzione di risultato erogata riferita al personale dirigente) e PRD368 (performance individuale erogata riferita al personale non dirigente) devono ricomprendere anche la maggiorazione di cui, rispettivamente, alle domande PRD482 e PRD457, eventualmente erogata.

* **Sezione CPL - Rilevazione CEPEL  
  (da compilare da parte delle sole amministrazioni delle tipologie Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Province e Città metropolitane)**

La sezione conferma le medesime informazioni presenti nelle rilevazioni precedenti.

* **Sezione WLF - Welfare Integrativo**

La sezione contiene alcune domande relative al finanziamento e all’utilizzo di welfare integrativo destinato al personale non dirigente.

La prima domanda (WLF466) chiede di conoscere le disponibilità di bilancio destinate a welfare integrativo per l’anno di rilevazione. **Nota bene:** le quote a carico dei fondi per la contrattazione integrativa, ulteriori rispetto alle risorse di bilancio già destinate a questo scopo, sono rilevate in sede di tabella 15. Tale domanda non è presente nel caso del Servizio sanitario nazionale, per il quale il welfare integrativo è totalmente finanziato dal Fondo premialità e condizioni di lavoro.

Le domande successive sono riferite alle spese effettivamente sostenute per welfare integrativo, sempre per l’anno di rilevazione, secondo la casistica puntualmente prevista dal CCNL di riferimento (WLF467, WLF468, WLF469, WLF470, WLF471, WLF494). **Nota bene:** tali spese debbono ricomprendere anche le voci eventualmente poste a carico del fondo per la contrattazione integrativa come esposte in tabella 15 secondo le indicazioni del CCNL di riferimento.

* **Sezione INF - Informazioni / chiarimenti**

La sezione consente rispettivamente all’Organo di controllo (INF209) ed all’Amministrazione (INF127) di inserire informazioni e comunicazioni ritenute necessarie, da sintetizzarsi in un massimo di 1.500 caratteri per ciascuna voce.

**Tabella 15**



Figura 26 - Schema tipo della tabella 15 di rilevazione dei fondi per il trattamento accessorio

### Le fonti

In generale i documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15 sono i seguenti:

Con riferimento al versante delle *risorse*:

a) l’atto formale di costituzione del Fondo per l’anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell’Amministrazione;

b) i verbali di certificazione dei Fondi da parte dell’organo di controllo previsto dall’articolo 40‑bis, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001;

c) la relazione tecnico-finanziaria prevista dalla norma e prodotta dall’Amministrazione ai fini della certificazione delle risorse del Fondo;

d) atti amministrativi riferiti a sezioni della retribuzione accessoria non sottoposte annualmente a certificazione (es. l’atto che qualifica le risorse destinate annualmente alla remunerazione del lavoro straordinario ovvero la certificazione dei fondi 2018 per le amministrazioni delle funzioni locali per la determinazione delle risorse a bilancio destinate alle posizioni organizzative in precedenza ricomprese nel Fondo).

Con riferimento al versante degli *impieghi*:

e) le scritture contabili dell’Amministrazione con riferimento alle spese effettivamente erogate a valere sul Fondo dell’anno di rilevazione; **nota bene**: anche con riferimento alla voce “Impieghi erogati temporaneamente all’esterno del Fondo”.

### La casistica di compilazione

Viene riportata di seguito la casistica cui attenersi nella compilazione della tabella 15, sia sul versante delle risorse della retribuzione accessoria che sul versante degli impieghi.

Risorse della retribuzione accessoria (lato sinistro della tabella 15)

Tali risorse sono tipicamente relative ai fondi per la contrattazione integrativa economica soggette a certificazione da parte dell’organo di controllo. Con riferimento a tali fondi la relativa sezione della tabella 15 va compilata unicamente in presenza di certificazione da parte dell’organo di controllo specificamente riferita all’anno della rilevazione, che può essere della sola costituzione del fondo/i per le risorse decentrate ovvero del contratto integrativo congiuntamente a tali risorse. In assenza di certificazione, le voci del fondo vanno necessariamente lasciate in bianco (la coerenza di queste informazioni è controllata dalla *Squadratura 9*, cui si fa rinvio).

Nella tabella 15 sono altresì presenti sezioni che non necessitano di certificazione annuale da parte dell’organo di controllo, come le poste destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, quando tali poste non sono ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa (es. nel caso delle Funzioni locali, delle Funzioni centrali e delle Università). **Nota bene**: la *Squadratura 9* non opera con riferimento a queste poste e pertanto le relative voci vanno in ogni caso compilate.

Impieghi della retribuzione accessoria (lato destro della tabella 15)

Le diverse voci relative agli impieghi rilevate dalla tabella 15 debbono essere compilate nella misura in cui al personale in servizio risulta pagata la retribuzione accessoria relativamente a prestazioni rese nell’anno di riferimento (es. la retribuzione di risultato, così come gli incentivi per la performance, che di norma avviene oltre il termine dell’esercizio di riferimento, debbono essere annotati nella sezione degli impieghi della tabella 15 dell’anno rispetto al quale le prestazioni si riferiscono).

Questa valorizzazione consente, attraverso il confronto con la sezione delle risorse (quando presente) di apprezzare lo stato di avanzamento della contrattazione integrativa dell’ente, secondo la seguente casistica:

1) tabella 15 consuntivata (in calce alla tabella risulta barrata la relativa casella): i fondi risultano compiutamente certificati e tutte le risorse accessorie integralmente erogate; eventuali risorse in eccesso rispetto agli impieghi rappresentano le risorse definitivamente non utilizzate nell’anno, che tipicamente i CCNL destinano ad alimentare le risorse variabili dell’anno successivo;

2) tabella 15 non consuntivata (in calce alla tabella non risulta barrata la relativa casella) e sezione delle risorse compiutamente compilata: i fondi risultano compiutamente certificati, ma talune poste accessorie (tipicamente la retribuzione premiale) sono ancora da erogare;

3) tabella 15 non consuntivata (in calce alla tabella non risulta barrata la relativa casella) e sezioni delle risorse non compilate: risulta ancora pendente il processo di certificazione da parte dell’organo di controllo; in tale evenienza gli impieghi, nella misura in cui sono erogati al personale (es. la quota mensile della retribuzione di posizione o l’indennità di amministrazione qualora ricompresa nei fondi accessori) vanno in ogni caso registrati.

**Attenzione:** le voci di destinazione del fondo andranno compiutamente rendicontate anche nell’eventualità che la somma delle stesse risulti superiore al limite legittimo di spesa riportato nella sezione di costituzione del Fondo, al fine di renderne conto ai diversi organi di controllo per gli interventi di competenza. **Nota bene**: la *Squadratura 8* è deputata a verificare tale eventualità.

### Risorse della retribuzione accessoria (lato sinistro della tabella 15)

La parte sinistra della tabella 15 è deputata a registrare la costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa (es. Fondo risorse decentrate personale non dirigente nel caso del comparto Funzioni locali ovvero Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e Fondo premialità e condizioni di lavoro per il personale non dirigente del comparto Sanità), nonché delle restanti voci del trattamento accessorio ricomprese nel perimetro del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Appartengono a questa categoria di risorse, per il caso comparto Funzioni locali, la retribuzione accessoria del segretario comunale e provinciale, cui è dedicata una specifica tabella 15 (unitamente alla relativa scheda SICI), l’area degli Incarichi di Elevata Qualificazione e le risorse (ordinarie e connesse ad eventi eccezionali) destinate annualmente alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

La sezione della costituzione è a sua volta suddivisa in *Risorse fisse* / *Risorse variabili* / *Decurtazioni / Risorse a carico del bilancio* (cioè, non ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa e pertanto non soggette a certificazione specifica da parte dell’Organo di controllo). **Nota bene**:poiché il Conto annuale presidia il rispetto del limite 2016 per il complesso dell’amministrazione, si ritiene che anche tali poste, ancorché limitatamente ai fini del rispetto di tale norma di contenimento, debbano essere oggetto di attenzione da parte dell’Organo medesimo.

Nell’ambito di ciascuna tipologia sono elencate le singole voci che compongono tale aggregato, secondo la strutturazione che segue, peraltro coerente con i disposti della circolare RGS n. 25/2012 nonché con l’ordinata esposizione dei diversi istituti contrattuali che si evince dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

### Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

* Unico importo consolidato,che costituisce l’importo iniziale, invariante, di ciascun fondo: a titolo esemplificativo per il comparto, l’unico importo consolidato 2017 individuato dall’articolo 67, primo comma del CCNL 2016-2018 **Funzioni locali**; l’unico importo consolidato 2020 di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a) del CCNL 2016-2018; **Istruzione e ricerca** con riferimento alle **Università**; l’unico importo consolidato 2022, di cui all’articolo 102, secondo comma, del CCNL 2019-2021 **Sanità**. **Nota bene**: poiché talune decurtazioni di legge risultano vigenti, cioè non disapplicate, in sede di Conto Annuale *l’unico importo consolidato* va computato “prima” dei tagli imposti dalle voci presenti nella sezione delle *Decurtazioni*, a titolo esemplificativo, dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147 del 2013, che istituisce la decurtazione permanente che le amministrazioni debbono continuare ad operare sui propri fondi come quantificata nel 2015.
* Incrementi previsti da CCNL successivamente al consolidamento di cui al punto precedente, es. gli incrementi sui fondi disposti dal CCNL 2019-2021 delle *Funzioni centrali* e delle *Funzioni locali* a decorrere dal 1.1.2021.
* Ulteriori incrementi delle risorse fisse, cioè tipologie di incremento che possono arricchire il fondo per la contrattazione integrativa al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni; l’esempio tipico è la RIA del personale cessato che va ad incrementare in modo permanente il Fondo unicamente nelle occasioni in cui si registra personale cessato. Ulteriore esempio è l’incremento del Fondo per incrementi dotazione organica o servizi, fattispecie prevista da diverse tipologie di Contratti collettivi.
* Altre risorse. In tale voce residuale è possibile inserire le eventuali risorse, rintracciate nell’atto di costituzione del Fondo, che non trovano allocazione nelle precedenti voci. In tal caso, qualora l’ammontare risulti superiore al 10% del totale del Fondo, i contenuti di tale voce vanno opportunamente chiariti in sede di giustificazione dell’*Incongruenza 9*.

### Risorse variabili

Si tratta di risorse che non sono consolidate nel tempo, delle quali, cioè, non è rintracciabile certezza giuridica del medesimo ammontare per gli anni successivi. L’esempio tipico è, ove previsto dal CCNL di riferimento, l’istituto delle risorse non utilizzate fondo anno precedente, che vanno di conseguenza quantificate ogni anno con apposito atto ricognitivo. Anche nel caso delle risorse variabili è presente la voce residuale “Altre risorse” dove inserire eventuali risorse che non trovano allocazione nelle precedenti voci, da giustificare in sede di incongruenza 9 qualora di ammontare superiore al 10% del totale del Fondo.

**Attenzione:** le risorse variabili appostate al Fondo per specifiche disposizioni di legge non possono causare aggravio di spesa per l’amministrazione. La relativa entrata è da considerare comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Si tratta, ad esempio, delle risorse per le funzioni tecniche ex articolo 113, commi 5-6, del d.lgs. n. 50/2016, del recupero evasione IMU e TARI ex articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, delle liquidazioni per sentenze favorevoli all’Ente ex articolo 9, commi 3 e 6 della legge n. 145/2018 nonché, in generale, le risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex articolo 43, della legge n. 449/1997. Nel caso della tabella 15, di necessità esposta in valori lordo dipendente, tali risorse debbono essere pertanto in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP).

### Decurtazioni

Si tratta di voci di riduzione delle risorse del Fondo operate in genere per il rispetto di norme di contenimento sulla retribuzione accessoria, a titolo esemplificativo la decurtazione permanente prevista dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2003 o la decurtazione prevista dall’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 o le decurtazioni effettuate, anche in autotutela, per il recupero di risorse erogate in eccesso nel passato.

Permane inoltre una voce generica di decurtazione in cui registrare le eventuali riduzioni del fondo dovute ad esempio al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o in applicazione di normative contrattuali. Nel caso in cui tale generica voce risulti superiore al 10% del totale del Fondo, i relativi contenuti vanno opportunamente chiariti in sede di giustificazione dell’incongruenza 9.

Gli importi in riduzione non vanno indicati con il segno meno, in quanto il segno di tutte le voci che agiscono in riduzione è già considerato sia in SICO sia nel kit excel.

### Risorse allocate temporaneamente all’esterno del Fondo

Per le Università (comparto Istruzione e Ricerca) i Fondi per la contrattazione integrativa del personale non dirigente sono valutati al netto dei differenziali stipendiali attribuiti con riferimento al fondo degli anni precedenti quello di rilevazione (c.d. “storiche”), contabilizzate a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della legge n. 266/2005 (cfr. circolare RGS n. 25/2012 e circolare RGS n. 30/2017). Ne consegue che, ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisce quote di risorse destinate all’attribuzione di differenziali stipendiali, tali risorse “escono dal Fondo” a decorrere dall’anno successivo, per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto. Poiché in questa fattispecie il Fondo per la contrattazione integrativa in senso stretto risulta rendere conto solo di una parte delle risorse a regime, è stata prevista questa ulteriore sezione - obbligatoria ‑ *Poste temporaneamente allocate all’esterno del Fondo BCD/EP*, destinata a completare le informazioni rese disponibili con riferimento, appunto, al Fondo in senso stretto.

### Risorse a carico del Bilancio

Si tratta di sezioni della tabella 15 destinate a monitorare risorse diverse da quelle ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa della macrocategoria interessata, quindi non soggette a certificazione annuale da parte dell’organo di controllo. Esse riguardano ad esempio le risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione regolati dal CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni locali 2019-2021 e le risorse per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario in tutti i casi in cui non sono ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa (come nel caso del comparto Funzioni locali, delle Università e delle Funzioni centrali).

### La destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La sezione di destra della tabella 15 è deputata a registrare la destinazione, in termini di spesa effettivamente sostenuta, delle risorse rese disponibili dalla corrispondente costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa, distintamente per ciascun istituto di erogazione. **Nota bene**: anche la sezione degli impieghi temporaneamente allocati all’esterno del fondo opera con riferimento a quelli effettivamente erogati.

### Ulteriori indicazioni per la compilazione delle tabelle 15

L’Istituzione deve compilare un modello per ogni macrocategoria di personale indicando, separatamente, tutti i valori che fanno riferimento alla medesima macrocategoria.

Le macrocategorie di riferimento e le voci che compongono le sezioni di costituzione e destinazione dei fondi sono indicate nelle tabelle del modello di ciascun comparto di contrattazione.

Gli importi devono essere **espressi in euro, senza decimali**, arrotondando per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.

Si ricorda che nei campi riferiti a decurtazioni del Fondo l’importo non dovrà contenere il segno algebrico (-) poiché la formula posta a base del controllo lo considera già in riduzione dalle “voci di finanziamento”.

**Attenzione**: tutti gli importi della tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP). Conseguentemente, eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente scorporate di tali oneri prima dell’inserimento nella tabella 15.

**Squadrature e Incongruenze riferite alla Contrattazione Integrativa**

### Squadratura 5 (scheda SICI)

La squadratura è volta a verificare che sia esplicitato alla voce LEG428 l’importo del limite 2016 previsto dall’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, ogni qualvolta sia compilata in tabella 15 almeno una voce tra le risorse o tra gli impieghi. La corretta compilazione della domanda LEG428 è inoltre finalizzata, unitamente ai controlli previsti dalla *Incongruenza 15* (si veda oltre), alla verifica del rispetto del limite stesso alla luce di quanto dichiarato dall’amministrazione e in coerenza dei propri atti (*Squadratura 6*).

### Squadratura 6 (tutte le tabelle 15 e le schede SICI compilate dall’amministrazione)

Il controllo è finalizzato a verificare se, con riferimento alla costituzione del fondo e all’appostamento delle risorse a bilancio, risulta rispettato il limite 2016 per il complesso dell’amministrazione. Il controllo pone pertanto a confronto le seguenti due grandezze:

a) La valorizzazione del limite 2016 per il complesso dell’amministrazione, calcolato come somma del limite 2016 dichiarato nella scheda SICI per ciascuna macrocategoria di personale alla domanda LEG428.

**Nota bene:** il limite 2016 da iscrivere nella domanda LEG428 è quello vigente per l’anno di rilevazione; pertanto, in caso di scorporo di rami aziendali, ovvero di applicazione di specifiche norme che ne impongono l’adeguamento (es. articolo 33, comma 1, 1-bis e 2 del Decreto-Legge n. 34/2019 nel caso delle amministrazioni interessate, oppure art. 11, comma 1 del Decreto-Legge n. 35/2019 per le amministrazioni del comparto Sanità).

b) La valorizzazione delle risorse destinate alla retribuzione accessoria (totale della sezione risorse della tabella 15 di ciascuna macrocategoria, che registra tutte le poste della retribuzione accessoria, indipendentemente se soggette o meno alla verifica del limite 2016), depurate del totale delle voci che l’amministrazione medesima dichiara come esterne alla verifica del limite (come indicate in scheda SICI in risposta alla domanda LEG398).

Il controllo segnala i casi in cui le risorse accessorie “soggette alla verifica del limite” imposto dalla norma – calcolate come indicato al punto b) – risultano superiori, quindi in contrasto, con l’indicazione della norma medesima. **Nota bene**: in caso di mancata certificazione di un fondo per la contrattazione integrativa (es. quello relativo al personale con qualifica dirigenziale) la relativa sezione della tabella 15 non va compilata. Ciò comporta che la valorizzazione al punto b) risulta corrispondentemente sottostimata. In questa eventualità il controllo acquista piena efficacia unicamente quando risultano debitamente compilate tutte le componenti della sezione delle risorse della tabella 15.

La squadratura opera secondo due processi ordinati.

Primo processo (in verticale nella esposizione del kit excel).

Per ciascuna macrocategoria pone a confronto il limite 2016 di tale macrocategoria (domanda LEG428) con il totale della tabella 15 della medesima macrocategoria, valutato al netto delle risorse non rilevanti alla verifica del limite (domanda LEG398) ed evidenziando, eventualmente, il mancato rispetto di tale limite.

Secondo processo (in orizzontale nella esposizione del kit excel).

Sono sommate le evidenze di ciascuna macrocategoria, come dichiarate dall’amministrazione in sede di Conto Annuale, al fine di restituire i valori riferiti al complesso dell’amministrazione in termini di:

- limite 2016 del complesso dell’amministrazione, calcolato come somma del limite parziale di ciascuna macrocategoria (domande LEG428);

- risorse complessivamente destinate alla retribuzione accessoria dell’amministrazione, calcolate come somma del totale della sezione di sinistra di ciascuna tabella 15 di ciascuna macrocategoria;

- quota di tali risorse non interessate al limite 2016 per il complesso dell’amministrazione, calcolata come somma delle domande LEG398 riferita a ciascuna macrocategoria di interesse.

La squadratura interviene nel momento in cui, per il complesso dell’amministrazione, il limite 2016 risulta superato dal totale delle risorse delle tabelle 15 di ciascuna macrocategoria, valutate al netto delle risorse non rilevanti ai fini di tale limite (con una tolleranza statistica di 1.000 euro).

La squadratura risulta formulata sulla base dei dati forniti dall’amministrazione secondo la metodologia appena esposta. Pertanto, verificati possibili errori di imputazione, ove la squadratura persista, prevale la finalità del Conto Annuale di rilevare ed evidenziare quanto in atti presso l’Amministrazione.

Ciò premesso, la squadratura 6 viene superata una volta che l’amministrazione abbia sottoposto all’Organo di controllo le evidenze quantitative rappresentate nella squadratura, unitamente alle schede SICI, sezione LEG, ed alle tabelle 15 che l’hanno generata: il verbale di presa d’atto da parte dell’Organo di controllo consente di spuntare l’apposita casella di controllo qui di seguito riportata, che si trova nella sezione di SICO destinata a recepire l’eventuale Commento del Collegio dei Revisori o dell’Organo equivalente.

|  |
| --- |
| **** **La squadratura 6 – mancato rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 – è stata sottoposta all’organo di controllo che ne ha preso atto in apposito verbale.** |

Questa presa d’atto comparirà nella sezione dei commenti soltanto in presenza della squadratura 6. L’apposizione della spunta, unitamente all’indicazione della data di sottoscrizione della stampa dell’intero modello da parte del Presidente del Collegio dei revisori o dell’Organo equivalente, consente il superamento della squadratura 6 e la corretta certificazione del modello (vedi § “Richiesta, stampa e visualizzazione intero modello” del capitolo “Istruzioni operative”).

### Squadratura 8 (Tabelle 15)

La squadratura verifica per ciascuna macrocategoria di personale, che la somma degli utilizzi di ciascun fondo non risulti maggiore della somma delle relative risorse.

La squadratura è sempre operativa per le risorse stanziate a bilancio (es. distintamente per straordinario, incarichi di Elevata qualificazione, Segretario comunale e provinciale nel caso delle Funzioni locali), mentre per i Fondi per la contrattazione integrativa soggetti a certificazione si attiva unicamente se in scheda SICI sia presente almeno una risposta a una delle due domande GEN353 e GEN355 (data della certificazione del Fondo o data della certificazione congiunta del Fondo e della contrattazione integrativa) o se sia presente la risposta alla domanda GEN196 nel caso dei fondi dei dirigenti di prima fascia.

**Nota bene**: poiché nel caso del Servizio sanitario nazionale (Dirigenza medica, dirigenza PTA e personale non dirigente) è possibile che sovrautilizzi di un fondo siano compensati da mancati utilizzi di un altro fondo (quello che remunera la premialità); per questo motivo la squadratura 8 si attiva unicamente con riferimento al totale generale dei Fondi, senza segnalare perciò eventuali squilibri sui singoli fondi. Lo stesso avviene per il personale non dirigente regolato dal CCNL delle Funzioni centrali 2019-2021 in quanto è previsto che le risorse non utilizzate per lo straordinario, confluiscano sul Fondo delle risorse decentrate del medesimo anno.

La squadratura 8 viene superata una volta che l’amministrazione abbia sottoposto all’Organo di controllo le evidenze quantitative rappresentate nella squadratura, unitamente alle tabelle 15 che l’hanno generata: il verbale di presa d’atto da parte dell’Organo di controllo consente di spuntare l’apposita casella di controllo qui di seguito riportata, che si trova nella sezione di SICO destinata a recepire l’eventuale Commento del Collegio dei Revisori o dell’Organo equivalente.

|  |
| --- |
| **** **La squadratura 8 – utilizzo delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa o di risorse a bilancio in misura superiore alla relativa costituzione / stanziamento – è stata sottoposta all’organo di controllo che ne ha preso atto in apposito verbale.** |

Questa presa d’atto comparirà nella sezione dei commenti soltanto in presenza della squadratura 8. L’apposizione della spunta, unitamente all’indicazione della data di sottoscrizione della stampa dell’intero modello da parte del Presidente del Collegio dei revisori o dell’Organo equivalente, consente il superamento della squadratura 8 e la corretta certificazione del modello (vedi § “Richiesta, stampa e visualizzazione intero modello” del capitolo “Istruzioni operative”).

### Squadratura 9 (tabella 15, in base ad informazioni della scheda SICI)

La squadratura è volta a verificare che le risorse dei fondi per la contrattazione integrativa siano inserite nella tabella 15 unicamente in presenza di positiva certificazione da parte dell’Organo di controllo delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa specificamente riferita all’anno oggetto di rilevazione e al contempo che, in presenza di positiva certificazione, sia compilata la sezione delle risorse del corrispondente fondo/i della tabella 15. Laddove il Contratto Integrativo economico annuale è ritenuto non necessario, ad esempio in caso di numerosità esigua di personale, di ultravigenza del Contratto Integrativo precedentemente perfezionato, la misura delle “risorse” del Fondo - cioè della costituzione dello stesso - necessita in ogni caso di una certificazione annuale da parte dell’Organo di controllo ai sensi dell’art. 40-bis, primo comma del d.lgs. 165/2001, sia per la verifica annuale delle norme di contenimento (in ultimo la verifica del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017), sia per la verifica delle risorse variabili appostate annualmente sul Fondo anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge. Pertanto, la squadratura inibisce in ogni caso la certificazione del modello di rilevazione del conto annuale in caso di inserimento delle risorse del Fondo in assenza di asseverazione di certificazione.

Il controllo è effettuato verificando, qualora il totale delle risorse dei fondi interessati da certificazione esposto in tabella 15 risulti diverso da zero, la presenza di almeno una data iscritta in risposta alle domande GEN353 o GEN355 della scheda SICI (GEN196 nel caso dei fondi dei dirigenti di prima fascia per i quali non è prevista la contrattazione integrativa).

**Nota bene**: la Squadratura 9 non opera con riferimento alle sezioni della tabella 15 riferite ad aggregati che non sono soggetti a certificazione annuale da parte dell’organo di controllo, come le poste dello straordinario quando risultano esterne ai fondi per la contrattazione integrativa, nel caso di Funzioni locali, Università e Funzioni centrali. La squadratura 9 non opera altresì per l’amministrazione regionale della Sardegna che non vede, allo stato, istituito l’organo di controllo previsto dall’articolo 40‑bis, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001.

### Incongruenza 3 (tabella 15, scheda SICI alla luce delle evidenze registrate in tabella 13)

L’incongruenza è volta a verificare, ove possibile, la coerenza di massima, in particolare in termini di presenza/assenza, della retribuzione di posizione esposta in tabella 13 (x 12 mensilità), con l’analogo istituto retributivo presente in tabella 15, sezione impieghi, nonché con quanto esposto nella sezione ORG della scheda SICI.

### Incongruenza 9 (tabella 15)

L’incongruenza è volta a verificare se ciascuna delle voci “F00O – Altre risorse non comprese fra le precedenti”, “F01P – Altre decurtazioni non comprese fra le precedenti” e “U998 – Altri istituti non compresi fra i precedenti” supera o meno il 10% del totale generale del Fondo di riferimento. In caso affermativo viene richiesta all’Amministrazione la relativa giustificazione consistente nella esplicitazione del contenuto giuridico ed economico di tali poste.

### Incongruenza 15 (scheda SICI e tabella 15)

Il controllo pone a confronto, distintamente per ciascuna macrocategoria di personale rilevata (es. personale dirigente e personale non dirigente nel caso degli enti regolati dal CCNL delle funzioni locali):

- quanto dichiarato complessivamente nella scheda SICI in risposta alla domanda LEG398 - *Totale risorse della tabella 15 della presente macrocategoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 Dlgs 75/2017*;

- quanto dichiarato nelle singole voci della tabella 15 che, per indicazione normativa (es. art. 11, comma 1 del decreto legge n. 135/2018) o giurisprudenziale (a titolo esemplificativo deliberazioni della Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni), nonché degli orientamenti desunti da pareri resi dalla Ragioneria generale dello Stato, in ultimo ed in particolare con riferimento alla nota prot. 257831 del 18 dicembre 2018 resa alla Regione Lombardia, si ritiene non sia soggetto alla verifica del limite (es. somme non utilizzate fondi anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche, incentivi ai professionisti legali eccetera);

- quanto, ove presente, dichiaratoin specifiche domande della scheda SICI che identificano poste non soggette alla verifica del limite 2016 che non è possibile rintracciare nella tabella 15 (es. LEG452 con riferimento ai valori confluiti nell’unico importo consolidato o, limitatamente al caso delle Università, gli incrementi dei differenziali stipendiali di cui alla domanda LEG432).

Ciò al fine di rendere verificabili e trasparenti, in caso di discordanza con le evidenze della tabella 15 (e ove necessario con la scheda SICI), quali specifiche voci sono state dall’ente considerate come non soggette alla verifica del limite.

In tale evenienza, fatta salva la correzione di errori materiali di digitazione, è necessario giustificare la differenza rappresentando, in modo ragionato e verificabile, il dettaglio e la valorizzazione delle singole poste che l’amministrazione ritiene non interessate dal limite.

### Incongruenza 16 (scheda SICI)

L’incongruenza è volta a verificare se la data di certificazione del Fondo inserita come risposta alle domande GEN353 e GEN355 (GEN196 nel caso dei dirigenti di prima fascia) sia anteriore al primo gennaio dell’anno di riferimento. **Nota bene**: l’eventuale prassi di certificare quanto meno la costituzione del fondo prima dell’avvio dell’anno di riferimento riflette un valore positivo di previsione delle quantità del fondo in una ottica programmatoria dello stesso e non inibisce variazioni dello stesso per evidenze successive (ad esempio in termini di quantificazione esatta delle risorse non utilizzate del fondo per l’anno precedente), in ogni caso da sottoporre alla certificazione dell’Organo di controllo.

**Le istruzioni per la rettifica della tabella 15 (sezione impieghi) e della scheda SICI**

Per consentire la rettifica, l’aggiornamento o il completamento delle tabelle 15 e delle schede SICI riferite all’anno di rilevazione e ai due anni immediatamente precedenti, è attiva una funzionalità la cui gestione è demandata direttamente all’Amministrazione. È inoltre presente una casella di spunta con la quale l’amministrazione dichiara che il fondo di quell’anno risulta consuntivato, cioè compiutamente certificato sul versante delle risorse e compiutamente erogato sul versante degli impieghi.

Fino al momento della dichiarazione di consuntivazione, per l’apertura della rettifica delle sole tabelle 15 (limitatamente al versante degli impieghi) e delle schede SICI non è quindi necessario l’intervento della Ragioneria territoriale dello Stato o dell’Ufficio centrale di Bilancio.

**Nota bene**: dalla rilevazione riferita al 2018 si è ritenuto di escludere dalla possibilità di autonoma rettifica il versante della costituzione del fondo, in quanto, ad eccezione di errori materiali di compilazione, la rettifica delle risorse del fondo è di norma legata ad eventi eccezionali (ad esempio la revisione delle voci di finanziamento a seguito di verifiche ispettive o di ricostruzioni in autotutela) che vanno pertanto motivate e se richiesto documentate alle Ragionerie territoriali dello Stato o agli Uffici centrali di Bilancio.

Per portare in condizione di rettifica attiva la sezione di monitoraggio della contrattazione integrativa, l’Amministrazione deve aprire in SICO il proprio Conto annuale per l’anno sul quale si intendono apportare modifiche e posizionarsi sulla tabella 15. In calce a tale tabella sono presenti le seguenti funzionalità:

**

Figura 27 - Tasti per l’aggiornamento e la consuntivazione della tabella 15 e scheda SICI

**A. Tasto “Aggiorna T15/SICI”**: consente di mettere in stato di rettifica le sole tabelle 15 e schede SICI al fine di modificare/aggiornare le informazioni in esse riportate.

**B. Casella di spunta “T15/SICI consuntivate” e relativo tasto di “Conferma”**: consente all’amministrazione di asseverare in sede di conto annuale che risultano definitivamente concluse tutte le operazioni relative al fondo dell’annualità su cui si sta operando (in particolare che risultano effettivamente erogate al personale tutte le quote di retribuzione accessoria, comprese quelle premiali, riferite a prestazioni rese nell’anno di riferimento). **Attenzione**: la conferma della casella di spunta inibirà ogni ulteriore processo di aggiornamento della tabella 15 e della scheda SICI.

Qualora eventi non prevedibili, ad esempio il riscontro di un mero errore materiale di digitazione, dovessero rendere necessaria in seguito la rettifica dei dati, sarà sempre possibile richiedere ai competenti Uffici di controllo di I livello la messa in rettifica attiva del Conto annuale. La richiesta di eliminazione della spunta di consuntivazione va inviata alla casella di posta quesiti.sico.contrattointegrativo@mef.gov.it.

### Come eseguire le rettifiche della tabella 15 e della scheda SICI

Per rendere modificabili i dati della tabella 15 (sezione impieghi) e della scheda SICI dell’annualità desiderata (ricordando che sono rettificabili unicamente i dati dell’annualità corrente e delle due immediatamente precedenti) è necessario entrare in SICO, selezionare l’anno desiderato, posizionarsi sulla tabella 15 e premere il tasto “Aggiorna T15/SICI” (“A” nella figura precedente).

Questa azione rende editabili sia la tabella 15 sia la scheda SICI e comporta la comparsa di due nuovi tasti:

**

Figura 28 – Tasto per il salvataggio della tabella 15

**C. Tasto “Salva”**: consente di salvare in SICO le informazioni, eventualmente modificate. **Nota bene**: il tasto “Salva” compare anche in coda alla scheda SICI e consente di salvare le informazioni di quella scheda.

**D. Tasto “Concludi Agg.to T15/SICI”:** chiude la fase di aggiornamento ed è presente unicamente in calce alla tabella 15. **Attenzione**: a prescindere se siano state apportate modifiche o meno, la fase di aggiornamento può essere conclusa unicamente se si salvano sia la tabella 15 sia la scheda SICI.

**Nota bene**: l’utilizzo del tasto “Concludi Agg.to T15/SICI” genera gli stessi effetti della conclusione della rilevazione (o della conclusione di una eventuale fase di rettifica attiva), sottoponendo nuovamente il modello al processo di certificazione con la verifica delle squadrature ed incongruenze (vedi § “Certificazione” del capitolo “Informazioni operative”). Ciò è necessario poiché le attività effettuate autonomamente dall’Istituzione sulle tabelle 15 e sulle schede SICI possono aver generato delle anomalie che altrimenti resterebbero non evidenziate, con evidente disallineamento fra i dati presenti nel sistema e il contenuto della certificazione rilasciata in precedenza da SICO.